

**Impugnazione proposta il 22 maggio 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 marzo 2020, causa T-732/16, Valencia Club de Fútbol / Commissione europea**

**(Causa C-211/20 P)**

(2020/C 262/20)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea

*Altre parti nel procedimento:* Valencia Club de Fútbol, S.A.D. e Regno di Spagna

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la sentenza impugnata nella misura in cui con essa il Tribunale annulla la decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, dell'Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva e dell'Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (GU 2017, L 55, p. 12) per quanto riguarda la misura 1, consistente nella garanzia di Stato accordata dall'IVF il 5 novembre 2009 per un prestito bancario alla Fundación Valencia ai fini della sottoscrizione di azioni del Valencia CF nell'ambito dell'aumento di capitale del Valencia CF;
- rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea;
- riservare le spese.

**Unico motivo di impugnazione:**

La Commissione basa il proprio ricorso su un unico motivo di impugnazione, argomentando che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dell'Unione, interpretando in maniera errata l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare per quanto attiene alla dimostrazione della sussistenza della condizione del vantaggio. Più precisamente, ai punti da 124 a 138 della sentenza impugnata, il Tribunale, in primo luogo, avrebbe interpretato in maniera errata la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10), in combinato disposto con la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU 2008, C 14, pag. 6), nonché la decisione controversa; in secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per quanto concerne l'onere della prova quanto alla sussistenza di un vantaggio derivato da una garanzia individuale e il dovere di diligenza, da parte della Commissione, nell'ambito di un procedimento di indagine formale; in terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 maggio 2020 — MG / Dublin City Council**

**(Causa C-214/20)**

(2020/C 262/21)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

The Labour Court

**Parti**

*Ricorrente:* MG

*Convenuto:* Dublin City Council

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 della [direttiva 2003/88/CE] <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che un lavoratore, quando è «di guardia» in uno o più luoghi di sua scelta senza mai essere soggetto, durante il periodo di guardia, all'obbligo di informare il datore di lavoro del luogo in cui si trova, ma soltanto all'obbligo di essere in grado di rispondere a una «convocazione» entro un termine di arrivo preferibile di 5 minuti ed entro un termine di arrivo massimo di 10 minuti, è occupato in orario di lavoro mentre è «di guardia».
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un lavoratore limitato soltanto dall'obbligo di rispondere a una convocazione entro un termine di arrivo preferibile di 5 minuti ed entro un termine di arrivo massimo di 10 minuti e che può, senza restrizioni, essere assunto contemporaneamente da un altro datore di lavoro o svolgere un'attività professionale autonoma mentre è «di guardia», possa considerarsi come occupato in «orario di lavoro» per conto del datore di lavoro per il quale è «di guardia».
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, qualora il lavoratore sia effettivamente impiegato da un secondo datore di lavoro mentre è «di guardia», alla sola condizione che il secondo datore di lavoro debba liberare il lavoratore quando egli viene convocato dal primo datore di lavoro, se ciò significhi che il tempo trascorso dal lavoratore in periodo «di guardia» e al servizio del secondo datore di lavoro debba essere considerato come orario di lavoro nell'ambito del suo rapporto con il primo datore di lavoro.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se un lavoratore che lavora per un secondo datore di lavoro mentre è di guardia per il primo datore di lavoro accumuli contemporaneamente orario di lavoro nei confronti del primo e del secondo datore di lavoro.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 28 maggio 2020 — A Oy

(Causa C-221/20)

(2020/C 262/22)

Lingua processuale: il finlandese

### Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus.

### Parti

Ricorrente: A Oy

Convenuto: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, il quale applichi le aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti ai sensi di tale disposizione, sia tenuto altresì ad applicare la disposizione sulla tassazione congiunta delle piccole birrerie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva stessa, ovvero se l'applicazione di tale ultima disposizione sia demandata al potere discrezionale dello Stato membro interessato.
- 2) Se l'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE abbia un effetto diretto.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).